

A tutti i gentili Sigg. Clienti

A tutti i gentili Sigg. Collaboratori

URGENTE

CIRCOLARE N. 01/2022

1

Milano, 26 gennaio 2022

Oggetto: abolizione esterometro – obbligo fattura elettronica.

L'abrogazione dell'"Esterometro" slitta al 1° luglio 2022, pertanto, fino al 30 giugno 2022, i dati relativi alle operazioni transnazionali effettuate dai soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia potranno continuare ad essere comunicati trimestralmente all'Agenzia delle Entrate. **A decorrere dal 1° luglio 2022**, invece, la trasmissione dei dati all'Agenzia dovrà avvenire utilizzando il Sistema di Interscambio, secondo il formato della fattura elettronica.

In attesa della prevista eliminazione al fine di semplificare le procedure con l'utilizzo di un unico canale di trasmissione denominato "Sistema di interscambio" (SDI) che servirà:

1. sia per trasmettere le fatture elettroniche;
2. sia per inviare all'Agenzia delle entrate i dati delle operazioni con l'estero, con l'eliminazione dell'obbligo di trasmissione dell'apposita comunicazione a suo tempo introdotta per le operazioni transfrontaliere (l'"esterometro", appunto).

Tale trasmissione dovrà essere effettuata:

- nel caso di **operazioni attive**, entro i normali termini di emissione delle fatture;
- nel caso di **operazioni passive**, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei.

Per quanto riguarda le operazioni attive, ci saranno minimi cambiamenti rispetto a quanto avviene per le fatture attive nazionali, con la produzione di una fattura elettronica di tipo TD01 e con la sola differenza che il destinatario sarà il cliente estero.

L'aspetto di maggior cambiamento riguarderà le fatture passive, che il fornitore estero continuerà a emettere in modalità NON digitale.

il soggetto passivo, al ricevimento di una fattura cartacea dal suo fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico (autofattura elettronica) in formato Xml e trasmetterlo all'Agenzia tramite il sistema Sdi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, in tempo utile per poterne tener conto nella liquidazione Iva.

Importante considerare il tipo di documento che andrà trasmesso:

- TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;
- TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti,


Sodiet Consulting S.r.l.